

## Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale  
giustizia e polizia  
tramite posta elettronica  
[jonas.amstutz@bj.admin.ch](mailto:jonas.amstutz@bj.admin.ch)

### Procedura di consultazione concernente l'avamprogetto di legge federale concernente la revisione totale della legge sulla protezione dei dati, di decreto federale sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 e di progetto di revisione della Convenzione STE 108

Gentili signore, egregi signori,

abbiamo ricevuto la vostra lettera del 21 dicembre 2016 concernente la procedura di consultazione menzionata e vi ringraziamo per l'opportunità concessaci di esprimere la nostra opinione.

Vi presentiamo le nostre osservazioni per il tramite del formulario allegato.

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
Manuele Bertoli

Il Cancelliere:

  
Arnaldo Coduri

Allegati:

- formulario

Copia:

- Cancelliere dello Stato ([can-sc@ti.ch](mailto:can-sc@ti.ch))
- Servizi giuridici del Consiglio di Stato ([can-cgcs@ti.ch](mailto:can-cgcs@ti.ch))
- Incaricato cantonale della protezione dei dati ([protezionedati@ti.ch](mailto:protezionedati@ti.ch))
- Deputazione ticinese alle Camere federali, ([can-relazioniesterne@ti.ch](mailto:can-relazioniesterne@ti.ch))
- Pubblicazione in Internet

Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati

Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale

## Parere di

Cognome / ditta / organizzazione :

Sigla della ditta / dell'organizzazione : CdS TI

Indirizzo : Palazzo governativo, Piazza Governo, 6500 Bellinzona

Persona di contatto : Giordano Costa

N° di telefono : 091 814 45 01

E-mail : giordano.costa@ti.ch

Data : 28 marzo 2017

### Osservazioni importanti:

1. Non modificare la formattazione del formulario, ma compilare soltanto gli appositi campi in grigio.
2. Utilizzare una sola riga per ogni articolo, capoverso, lettera o capitolo del rapporto esplicativo.
3. I pareri devono essere inviati in forma elettronica, **come documento Word**, al più tardi entro il 4.4.2017 al seguente indirizzo: [jonas.amstutz@bj.admin.ch](mailto:jonas.amstutz@bj.admin.ch)
4. La colonna «Cognome / ditta» non deve essere compilata.

**Grazie per la cortese collaborazione!**

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

## **Indice**

**Osservazioni generali** \_\_\_\_\_ **3**

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati** \_\_\_\_\_ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali** \_\_\_\_\_ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale** \_\_\_\_\_ **Errore. Il segnalibro non è definito.**

**Rapporto esplicativo (senza il capitolo 8 «Commenti ai singoli articoli»)** \_\_\_\_\_ **11**

**Rapporto esplicativo capitolo 8 «Commenti ai singoli articoli»** \_\_\_\_\_ **12**

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

## Osservazioni generali

Cognome/ditta	Commento/suggerimento
	<p>La revisione della legge federale sulla protezione dei dati prevede un significativo rafforzamento della protezione dei dati, in linea con il precipuo diritto dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. Nell'insieme, salutiamo positivamente questa evoluzione legislativa, segnatamente riguardo i diritti delle persone interessate (art. 20 segg. LPD) e la trasparenza del trattamento (art. 13 segg. LPD). Riteniamo che gli obblighi del titolare o responsabile del trattamento di effettuare una valutazione d'impatto (art. 16 LPD) e di impostare la protezione dei dati in modo predefinito (privacy by design, art. 18 LPD) siano giustificati nell'attuale contesto di progresso tecnologico e di proliferazione delle elaborazioni di dati e rappresentino un passo nella giusta direzione per una più efficiente protezione della personalità e delle libertà fondamentali. Altrettanto positiva è l'abrogazione del concetto di collezione di dati intesa come complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate. Tale definizione non permette attualmente, infatti, di assoggettare alla LPD fenomeni quali il Cloud Computing o i Big Data.</p> <p>D'altra parte, la revisione solleva alcune perplessità quanto al regime di notifica di violazioni (art. 17 LPD) e all'impostazione marcatamente repressiva della protezione dei dati (art. 50 segg. LPD).</p> <p>Infine, sempre a titolo generale, osserviamo che la presente revisione del diritto federale potrebbe essere l'occasione per definire chiaramente il regime di competenze in materia di vigilanza sulle cliniche private, attualmente contesa tra l'IFPDT e gli incaricati cantonali della protezione dei dati.</p>

Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati

Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale

### Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati

Cognome/ditta	legge	art.	cpv.	lett.	Commento/suggerimento :
	LPD	2	2	a	<p>L'AP-LPD prevede l'abrogazione della deroga contenuta nell'art. 2 cpv. 2 lett. d LPD per i registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato tenuti dalle autorità federali. Con l'abrogazione della deroga, il campo d'applicazione della LPD si estenderebbe al registro dello stato civile (Infostar), a Zefix, al registro aeronautico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile e al registro dei marchi dell'Istituto federale della proprietà intellettuale.</p> <p>Riteniamo che l'abrogazione della deroga non sia adeguata per quanto concerne il registro dello stato civile (Infostar; art. 39 e 45a CC). I dati tenuti in Infostar sono particolarmente sensibili e degni di protezione. Pertanto, non possono essere equiparati a quelli degli altri registri ai quali si intende estendere il campo d'applicazione con l'AP-LPD.</p> <p>Inoltre, i dati degli altri registri menzionati, possono essere cambiati tramite una procedura amministrativa, mentre quelli in Infostar (che fanno piena prova dei fatti che attestano finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto; art. 9 CC), di principio possono essere modificati solo tramite una procedura giudiziaria particolare (art. 42 CC).</p> <p>Le disposizioni attualmente in vigore nell'ambito dello stato civile (art. 43a CC e art. 44 segg. OSC) vanno ben oltre a quelle previste dalla LPD e si sono rilevate adeguate rispettivamente efficaci negli anni. Come indicato nel Messaggio concernente la legge federale sulla protezione dei dati del 23 marzo 1988, pagina 384: <i>"L'eccezione introdotta dalla lettera h concerne (...) i registri dello stato civile (...). Questi registri sono effettivamente 'sistemi d'informazione' tenuti e garantiti dallo Stato; essi contengono determinati dati sulla costituzione, lo stato, la modificazione e l'esercizio dei diritti privati. Il trattamento dei dati nell'ambito di questi registri si svolge per lo più secondo prescrizioni formali molto dettagliate, Quest'ultime, pure per motivi in ordine alla sicurezza del diritto, non devono venire modificate dalla legge sulla protezione dei dati"</i>. In questo senso, riteniamo che l'abrogazione</p>

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

					della deroga prevista dall'AP-LPD non sia né giustificata né adeguata per quanto concerne il registro dello stato civile. Qualora venisse approvata, sarebbe comunque indispensabile prevedere una regolamentazione speciale per Infostar.
	LPD	16	1		Il termine generale e astratto di „rischio elevato“ va definito e circoscritto nella legge stessa, o perlomeno nell'ordinanza d'esecuzione, a tutela della sicurezza del diritto. Proponiamo di riprendere in un nuovo capoverso 2, oppure nel diritto materiale, gli elementi principali della definizione del concetto previsti nel rapporto esplicativo, con la possibile formulazione seguente: <i>„Il rischio può essere elevato in particolare a seconda del contesto di trattamento dei dati, del tipo di dati trattati o dal loro contenuto, dal tipo e dallo scopo del trattamento, dalla quantità di dati trattati o di persone che vi possono accedere e dalla loro comunicazione a Stati terzi.“</i>
	LPD	17	1		Sebbene tale norma riprenda il diritto superiore e sia necessaria per l'ottenimento della decisione d'adeguatezza, essa introduce un regime di denuncia e autodenuncia, rispettivamente di controllo, eccessivo, e quindi controproducente per l'immagine della protezione dei dati. Porta inoltre a una burocratizzazione sproporzionata della stessa presso l'IFPDT. Il regime di denuncia andrebbe perlomeno alleggerito.
	LPD	27	1 e 2		<p>Benché l'art. 27 cpv. 3, relativo ai trattamenti di dati nel singolo caso, già permetta, indirettamente, di distinguere le condizioni del trattamento sistematico da quelle del trattamento puntuale, è opportuno, in nome di una maggiore sicurezza del diritto, confermare esplicitamente nel cpv. 1 l'unanime dottrina in materia, che prevede l'obbligo della base legale unicamente per le elaborazioni sistematiche di dati. Proponiamo quindi la seguente formulazione del cpv. 1: <i>„Gli organi federali hanno il diritto di trattare in modo sistematico ...“</i>. Per il cpv. 2: <i>„Per il trattamento sistematico di dati personali degni di particolare protezione, ...“</i>.</p> <p>Sulla questione rinviamo, a titolo d'esempio, all'art. 6 della legge cantonale ticinese sulla protezione dei dati (RL 1.6.1.1), al rispettivo messaggio governativo <a href="http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/ICPD/PDF/DIRITTO_TI/m7061_01.pdf">http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/ICPD/PDF/DIRITTO_TI/m7061_01.pdf</a> e al rapporto commissionale</p>

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

					<a href="http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/ICPD/7061R_01.pdf">http://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/ICPD/7061R_01.pdf</a> .
	LPD	27	2	a e b	<p>Proponiamo di stralciare ambedue le lettere <i>a</i> e <i>b</i> e sostituirle con la frase seguente: „<i>Per l'elaborazione sistematica delle altre categorie di dati personali, è sufficiente una base legale in senso materiale</i>“.</p> <p>Il criterio per la definizione del rango legislativo dovrebbe essere, infatti, a parer nostro, la sensibilità dei dati, non la loro necessità per l'adempimento di un chiaro compito legale (lett. <i>a</i>) o l'assenza di rischi particolari per la personalità (lett. <i>b</i>).</p> <p>Per quanto riguarda in particolare la lett. <i>a</i>, il compito chiaramente definito in una legge in senso formale è, oggi, quasi sempre dato nel diritto federale. Ne consegue che la maggior parte delle elaborazioni sistematiche di dati personali degni di particolare protezione può essere disciplinata a livello legislativo materiale. Ciò non è soddisfacente se si opta, come qui proposto, per la sensibilità dei dati quale criterio di definizione del rango legislativo.</p>
	LPD	27	3		<p>Il trattamento di dati in singoli casi deve sempre essere possibile alle condizioni di cui al cpv. 3. Per questo motivo, va eliminato il concetto „eccezionalmente“. Proponiamo la seguente formulazione del cpv. 3: „...<i>, gli organi federali possono, in un caso specifico, trattare dati personali ...</i>“.</p>
	LPD	27	3	a	<p>La limitazione della facoltà di autorizzare un trattamento di dati in singoli casi al solo Consiglio federale appare eccessiva e non realistica. Anche singoli dipartimenti o uffici federali dovrebbero poter decidere in merito, altrimenti per ogni singola elaborazione puntuale di dati gli organi federali interessati dovrebbero chiedere e ottenere l'autorizzazione del Consiglio federale. Inoltre, in sostituzione dell'attuale condizione di autorizzazione (assenza di rischio di pregiudizio dei diritti della persona interessata), andrebbero previsti la necessità per l'adempimento di un compito legale e l'interesse privato o pubblico preponderante.</p> <p>Proponiamo di riformulare il cpv. 3 lett. <i>a</i> nel modo seguente:</p> <p><i>„Il Consiglio federale o l'organo federale responsabile del trattamento di dati lo autorizzano, se è data</i></p>

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

					<i>la necessità per l'adempimento di un compito legale o un interesse privato o pubblico preponderante".</i>
	LPD	50 segg.			Le disposizioni penali previste agli art. 50 segg. LPD costituiscono un armamentario repressivo a parer nostro eccessivo sia per quanto riguarda le singole fattispecie assoggettate, sia per l'entità delle pene. Simili norme gettano la protezione dei dati in un regime di polizia dei dati e possono nuocere all'immagine e alla causa stessa della protezione della personalità e dei diritti fondamentali. Sebbene tali norme siano necessarie per l'ottenimento della decisione di adeguatezza con il diritto superiore, esse andrebbero a parer nostro ripensate integralmente, alla luce in particolare del principio della proporzionalità.
	LStr				Per quanto attiene l'art. 101 LStr si prende atto che l'espressione " <i>profilo della personalità</i> " viene soppressa. A riguardo, nonostante l'autorità federale ritenga che la sostituzione in questo disposto dell'espressione " <i>profilo della personalità</i> " con il termine " <i>profilazione</i> ", prevista nell'AP-LPD all'art. 3 lett. f AP-LPD appaia superflua (cfr. n. 8.2.2. del rapporto esplicativo AP-LPD dell'UFG del 21 dicembre 2016), l'Esecutivo cantonale è dell'avviso che questa modifica meriti cautela. In effetti, le autorità della migrazione negli ambiti di loro pertinenza eseguono trattamenti di dati consistenti nell'analizzare o prevedere aspetti che toccano l'ambito della situazione economica (per esempio previsione della futura dipendenza dagli aiuti sociali) e della salute (per esempio valutazione dello stato valetudinario nell'ambito della procedura di rinvio). Da ciò deriva che la formulazione proposta limitata alla precisazione " <i>inclusi dati degli di particolare protezione</i> " merita ulteriori approfondimenti da parte del legislatore federale sul mantenimento della base legale necessaria a permettere alle autorità della migrazione di procedere anche in futuro all'espletazione di queste previsioni e analisi nell'ambito della trattazione dei singoli casi riferiti a persone straniere.
	LAsi				Relativamente alla soppressione dell'espressione " <i>profilo della personalità</i> ", di cui agli art. 96 cpv. 1, 99a cpv. 2 lett. a, 100 cpv. 2 e 102 cpv. 1 e 2 LAsi si rinvia a quanto già suindicato relativamente all'art. 101 LStr.

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

	AP-CC	45a	3		Per i motivi indicati in precedenza, con l'abrogazione dell'eccezione prevista all'art. 2 cpv. 2 lett. <i>d</i> LPD, si renderebbe necessaria una regolamentazione speciale per Infostar. In questo senso, la formulazione di possibilità contenuta dall'art. 45a cpv. 4 AP-CC (vedi pagina 85 del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto alla revisione totale della LPD) non è corretta.
	AP-CC	45a	4		<p>Per quanto concerne le delimitazioni delle competenze per il registro dello stato civile, non è chiaro quali siano quelle delle autorità cantonali di protezione dei dati, quelle dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e quelle delle autorità di vigilanza sullo stato civile. A tal proposito non si trovano informazioni dettagliate nell'AP-LPD, tranne la seguente indicazione alle pagine 84/85: "(...) le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato collaborino attivamente nel quadro delle loro rispettive competenze ed esercitino una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali. Per quanto riguarda la vigilanza su Infostar, l'Incaricato e le autorità cantonali di protezione dei dati non devono invadere la competenza del giudice di modificare i dati litigiosi (art. 42 CC)". Senza una regolamentazione precisa dei compiti delle singole autorità, è inevitabile prevedere l'insorgere di conflitti di competenze.</p> <p>Inoltre, appare singolare che alle autorità cantonali di protezione dei dati venga attribuita una competenza in merito alla vigilanza sul registro dello stato civile, considerato che con l'estensione del campo d'applicazione prevista dall'art. 2 cpv. 2 AP-LPD (vedi abrogazione dell'art. 2 cpv. 2 lett. <i>d</i> LPD), questa funzione dovrebbe essere esercitata unicamente dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.</p>

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

Cognome/ditta	Commento/suggerimento
	Nessuna osservazione.

Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati

Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale

### Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale

Cognome/ditta	Commento/suggerimento:
	Art. 7 n. 2: Il concetto " <i>compromettere seriamente</i> " è generale e astratto e andrebbe concretato, analogamente a quanto proposto per l'art. 16 cpv. 1 LPD.

Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati

Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali

Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale

### Rapporto esplicativo (senza il capitolo 8 «Commenti ai singoli articoli»)

Cognome/ditta	Capitolo n°	Commento/Suggerimento

**Avamprogetto di legge federale relativo alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati**

**Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea sul recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**

**Progetto di revisione della Convenzione STE 108 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale**

### **Rapporto esplicativo capitolo 8 «Commenti ai singoli articoli»**

Cognome/ditta	Art.	Commento/suggerimento